



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

**Area Contributi e Prestazioni**  
**Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 17, DEL 16/09/2008

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività  
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti  
economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi  
Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti  
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Presidente  
Al Consiglio di Amministrazione  
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

**Oggetto:** Sgravi contributivi per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello ex art. 1, comma 67, legge n. 247/2007. Decreto Interministeriale 7 maggio 2008.

**Sommario:** *Con la presente circolare, a seguito dell'emanazione del Decreto Interministeriale 7 maggio 2008, si forniscono talune precisazioni in materia di sgravio contributivo per il datore di lavoro e per il lavoratore, introdotto a far data dal 1° gennaio 2008, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello. Il nuovo sgravio sostituisce il precedente regime di decontribuzione abrogato con medesima decorrenza.*

Come noto, l'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007, ha disposto, a far data dal 1° gennaio 2008, l'abrogazione del particolare regime contributivo (decontribuzione) previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello di cui all'art. 2, D.L. n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997 (cfr. circolare Enpals n. 6/2008 disponibile sul portale dell'Ente nell'apposita sezione del portale "Normativa/Circolare e messaggi")<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si rammenta che a seguito dell'emanazione della predetta legge n. 247/2007 sulle erogazioni in trattazione non trova più applicazione l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è dovuta l'ordinaria contribuzione, fermo restando la previsione degli sgravi in oggetto.

In luogo dell'abrogata decontribuzione, è stato introdotto, in via sperimentale per il triennio 2008–2010, entro i limiti delle risorse stabilite dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati (cosiddetti "premi di risultato").

Si rammenta, altresì, che per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge ha rimandato all'emanazione di un apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

All'uopo è intervenuto il Decreto interministeriale 7 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008, che ha stabilito le modalità di attuazione delle misure previste nell'intervento legislativo in oggetto, prevedendo la concessione dello sgravio contributivo sui suddetti importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione contrattuale annua dei lavoratori.

Le disposizioni normative in trattazione, prevedono uno sgravio contributivo, da concedere entro il tetto della retribuzione<sup>2</sup> del lavoratore, così articolato :

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro. Si precisa che detta riduzione costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle imprese che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall'INPS. Fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà operato, in primis, sull'aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alla "contribuzione minore" (malattia, maternità, etc.). Pertanto, lo sgravio della contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari al 23,81% in relazione alla contribuzione IVS e all'1,19% in relazione alla "contribuzione minore"<sup>3</sup>. L'aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;
- totale sulla quota del lavoratore<sup>4</sup>.

Il D.M. in oggetto nello stabilire i criteri di priorità sulla base dei quali le imprese saranno ammesse al nuovo beneficio contributivo, ne affida all'INPS la gestione, anche in relazione ai lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

---

<sup>2</sup> Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire del nuovo sgravio contributivo assume rilevanza la retribuzione "contrattuale". Sulla base delle precisazioni contenute nel decreto ministeriale 7 maggio 2008, per "retribuzione contrattuale" deve intendersi quella imponibile ai fini previdenziali.

<sup>3</sup> Si precisa che in relazione ai lavoratori tescicorei e ballerini iscritti all'Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio della contribuzione IVS sarà del 25% (e non dell'intera aliquota IVS prevista pari al 25.81% - tab. aliquota R3 e X3) e, pertanto, non vi sarà sgravio sulla "contribuzione minore".

<sup>4</sup> Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% (in relazione ai lavoratori tescicorei e ballerini iscritti all'Enpals successivamente al 31.12.1995, lo sgravio sarà del 9,89% - tab. aliquota R3 e X3). Non costituisce oggetto di sgravio l'aliquota aggiuntiva (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con legge n. 438/1992.

Pertanto, si raccomanda alle imprese del settore interessate alla fruizione dei citati sgravi di prendere visione del citato decreto, nonché della circolare relativa all'argomento in trattazione emanata dall'Inps<sup>5</sup>, con la quale l'Istituto illustra le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere le agevolazioni e fornisce le specifiche tecniche per accedere alla procedura di trasmissione delle domande di ammissione<sup>6</sup> che saranno soggette a graduatoria nei limiti delle risorse assegnate dalla legge e secondo i criteri di priorità previsti dal decreto.

Questo Ente con successivo messaggio detterà le istruzioni operative per la fruizione degli sgravi in oggetto spettanti con effetto dal 1° gennaio 2008<sup>7</sup>.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Massimo Antichi)*

---

<sup>5</sup> Circolare INPS n. 82/2008, disponibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

<sup>6</sup> Si tenga presente che secondo le disposizioni emanate dall'INPS le imprese interessate - anche per il tramite degli intermediari autorizzati - potranno inoltrare le domande esclusivamente in via telematica; dette richieste potranno essere inviate all'Istituto a partire dalle ore 15.00 del 15 settembre 2008 secondo le specifiche tecniche stabilite. Si evidenzia, altresì, che sempre sulla base alle medesime disposizioni, nel caso di contribuzione pensionistica versata ad ente previdenziale diverso dall'INPS e di contribuzione minore dovuta all'INPS devono essere presentate due distinte domande.

<sup>7</sup> Verranno, inoltre, fornite le indicazioni necessarie per la regolarizzazione, mediante compensazione, di quanto, eventualmente fruito a titolo di decontribuzione (ex l. n. 135/1967) nelle more dell'emanazione del citato decreto.